



Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo

Comunicato Stampa

Roma 11 ottobre 2021

## **Lufthansa: vittoria di Fiavet-Confcommercio anche in appello**

**Ancora una volta la Giustizia dà ragione a Fiavet che a nome di tutte le agenzie vince una battaglia da Davide contro Golia. La commissione posta allo 0,1% da Lufthansa è da considerarsi illegittima, e torna quindi all'1% come era prima del 2016.**

**La differenza tra queste due percentuali dovrà essere restituita dalla compagnia.**

**La Corte d'Appello conferma la sentenza del Tribunale di Milano dando ragione a Fiavet-Confcommercio ancora una volta contro Lufthansa** con una sentenza "totem", che impone un nuovo paradigma sulla scelta illegittima di **modificare unilateralmente senza limitazioni** il contratto tra compagnia aerea e agenzia di viaggio.

Come ricorderete, da gennaio 2016 Lufthansa cambiò la commissione per la vendita di biglietti aerei passandola **dall'1% allo 0,1%**. Una scelta considerata arbitraria da Fiavet e giudicata tale anche dal **Tribunale di Milano** nella sentenza in cui si ribadiva l'illegittimità della modifica unilaterale e senza paletti della commissione riconosciuta dal vettore, un fatto dichiarato inammissibile ora anche in Appello, confermando la nullità delle relative pattuizioni della Risoluzione IATA (PSAA).

Ancora una volta il Giudice ha ritenuto che la riduzione della commissione negasse la remuneratività del rapporto: anche se, nel contratto, al vettore spettava fissare la commissione, questi non avrebbe potuto annullarne la remuneratività per l'agente di viaggio, che sostiene rilevanti spese di esercizio e ha diritto al conseguimento di una "soglia minima" di redditività. Secondo la Corte d'Appello il vettore si è quindi trovato a violare i principi di correttezza e buona fede.

Questo precedente consentirà di fondare richieste alla compagnia **di riconteggio e liquidazione della maggiore commissione dovuta alle agenzie di viaggio che hanno venduto la biglietteria Lufthansa dal 1° gennaio 2016** ricevendo la illegittima commissione ridotta.

L'Avv. **Federico Lucarelli**, docente di Diritto del Turismo e consulente legale di Fiavet che ha patrocinato il giudizio fin dal primo grado commenta così: *"La Corte d'Appello di Milano ha confermato la corretta interpretazione dei principi di diritto già enunciati dal Tribunale di Milano. Eravamo confidenti che in un rapporto contrattuale, come quello di vendita della biglietteria aerea, non potessero essere negati i basilari principi della remuneratività effettiva e il rispetto della correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto: ciò escludeva l'ipotesi che il vettore potesse unilateralmente e senza alcun vincolo azzerare sostanzialmente la commissione. E' una sentenza che rende concreta giustizia agli Agenti di viaggio e va a ristabilire equilibrio economico in un rapporto commerciale fondamentale per il settore"*.



**Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo**

*“Una vittoria simbolica che farà da apripista anche con la IATA perché rende necessario rivedere il contratto in modo che le commissioni non siano del tutto azzerate in modo arbitrario dalle compagnie aeree”* afferma la presidente di Fiavet-Confcommercio, Ivana Jelinic. *“Va inoltre ricordato che la ‘zero commission’ applicabile in alcuni Paesi, non è consentita in Italia, - conclude la presidente - e se si vuole vendere nel nostro Paese, bisogna rispettarne le regole italiane”.*